

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**Apertura di credito assistita da Fondo**  
**Di Garanzia per le PMI L.662/96**  
**Tipo controparte: Imprese**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca: SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP.PER AZIONI  
Via PIAZZA MATTEOTTI, 23 - Cap 41038 - SAN FELICE SUL PANARO - MO  
Telefono: 0535/89811 - FAX: 0535/83112  
E-mail: info@sanfelice1893.it - Sito Internet: www.sanfelice1893.it  
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 290/70

**CHE COSA E' L'APERTURA DI CREDITO assistita da Fondo di Garanzia per le PMI L.662/96**

L'apertura di credito è il contratto con il quale una Banca si obbliga a mettere a disposizione del Cliente per un periodo di tempo determinato o indeterminato una data somma di denaro, con facoltà di addebitare il conto corrente oltre la disponibilità sino alla concorrenza concordata.

L'apertura di credito assistita da Fondo di Garanzia per le PMI L.662/96 può essere concessa:  
- a tempo determinato, con durata pattuita al momento della sottoscrizione del contratto.

Il cliente, salvo diverso accordo, può utilizzare la somma messa a disposizione dalla Banca in una o più volte e può inoltre ripristinare la disponibilità con successivi versamenti.

Sull'importo dell'apertura di credito il Cliente dovrà corrispondere un corrispettivo onnicomprensivo trimestrale sull'importo dell'affidamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo che viene calcolato in percentuale trimestrale sull'importo dell'affidamento e in base alla durata in giorni dell'affidamento nel trimestre.

Per le condizioni standard, le clausole relative a particolari forme di utilizzazione del credito, e i rischi connessi all'investimento, si rimanda ai Fogli Informativi delle singole tipologie di finanziamenti:

- Gestione incassi SBF e dopo incassi
- Gestione incassi anticipo fatture, ordini e documenti
- Apertura di credito in conto corrente
- Crediti di firma – fidejussione passiva

La presente apertura di credito è rivolta alle Micro ed alle Piccole /Medie Imprese (PMI) di tutto il territorio nazionale. Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriale nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI. Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito del Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno (www.mcc.it) che svolge funzione di ente gestore.

Il Fondo di Garanzia PMI è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da MCC SpA (Medio Credito Centrale) che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta per il sistema bancario al fine di agevolare l'accesso al credito delle Micro Piccole e Medie imprese (PMI) ai sensi della Legge 662/96 e successive modifiche. Tale finanziamento è destinato al sostegno di programmi di investimento quali:

- Investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca;
- Altre operazioni, intendendosi qualsiasi altra operazione finanziaria purché direttamente finalizzata all'attività d'impresa.

Rivolgendosi al Fondo di Garanzia, pertanto, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma la concreta possibilità di ottenere dei finanziamenti senza la necessità di fornire garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo. In questo caso, l'impresa che necessita di un finanziamento può chiedere alla banca di garantire l'operazione con la garanzia pubblica. L'attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza dell'impresa, viene risarcita dal Fondo e, in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest'ultimo, direttamente dallo Stato.

Il finanziamento può essere concesso fino all'80% degli investimenti documentati (IVA esclusa). La percentuale di copertura del Fondo di Garanzia nel Centro-Nord Italia è l'80% con un massimo di 1.500.000 euro (importo massimo coperto da garanzia). L'importo massimo finanziabile è comunque pari a 2.500.000 euro.

Il Fondo di Garanzia non interviene nel rapporto tra Banca e impresa e quindi i tassi di interesse e le condizioni di rimborso, sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra le Banche e le Imprese. Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro limiti precisi definiti dal fondo) o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

La garanzia concessa dallo Stato non è gratuita e in funzione della dimensione dell'impresa (micro, piccola e media) e dalla sua localizzazione e viene calcolato sul valore garantito una tantum.

La garanzia può essere richiesta solo dai soggetti finanziatori: banche, Sfis (società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo), Confidi (consorzi di garanzia collettiva). L'impresa beneficiaria della copertura non può, quindi, presentare domanda autonomamente, ma solo attraverso uno dei soggetti sopracitati.

Con tale tipologia di garanzia le imprese hanno una maggior facilità di accesso al credito, una diminuzione delle garanzie richieste a fronte di finanziamenti a medio lungo termine preservando il proprio patrimonio e il proprio equilibrio finanziario. La garanzia viene erogata sulla base degli indici di rating degli ultimi 2 bilanci approvati. La garanzia è comunque accessoria per la banca che non è comunque obbligata in alcun modo a concedere un finanziamento anche in presenza della garanzia dello Stato.

L'istruttoria in termini di verifica dei requisiti di ammissibilità ai benefici della Legge 662/96 e la raccolta della documentazione necessaria alla richiesta potrebbe essere eseguita per conto della Banca dalla società NSA Spa o da Warrant Spa.

Il cliente è tenuto a rimborsare alla Banca, all'atto dell'attivazione del credito, le spese da questa sostenute in fase di istruttoria quali le spese per la consulenza prestata da NSA Spa o da Warrant Spa e la commissione dovuta per il rilascio della garanzia a valere sul Fondo di Garanzia come indicato nelle condizioni economiche (importi che verranno retrocessi dalla Banca rispettivamente alle società di intermediazione creditizia NSA S.p.A. e Warrant e a Medio Credito Centrale). Sulla quota del credito garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria; tali garanzie possono invece essere acquisite sulla parte residua del credito (qualora sulla quota non garantita dal Fondo venga acquisito un pegno su valori mobiliari o denaro, l'importo garantito dal Fondo viene ridotto del valore nominale del citato pegno). Sono invece acquisibili sull'intero credito garanzie personali nonché vincoli o specifiche cautele. In ogni caso la Banca si riserva di valutare il merito creditizio del soggetto richiedente.

## Principali rischi

I rischi principali dell'apertura di credito sono da ricondurre alla possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali e alla variabilità del tasso di interesse, qualora l'affidamento sia concesso con tasso indicizzato.

Un ulteriore rischio è legato all'eventualità che la Banca richieda delle garanzie integrative o proceda all'escussione delle garanzie in caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte da parte del Cliente.

Per saperne di più: la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto ed eventualmente sull'apertura di credito, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), sul sito della banca [www.sanfelicel1893.it](http://www.sanfelicel1893.it) e presso tutte le filiali della banca.

### QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

<b>TAEG contrattuale</b>	16,01 %
<b>Quota interessi contrattuale (TAEG)</b>	43,13 eur
<b>Quota SMDS contrattuale (TAEG)</b>	7,50 eur

Esempio di affidamento con durata indeterminata. Il TAEG è calcolato assumendo un affidamento da 1.500,00 Euro utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Se il contratto è a tempo indeterminato, si assume che il credito abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre una periodicità di liquidazione trimestrale.

Oltre a questi costi vanno considerati: l'imposta di bollo su conto corrente nella misura tempo per tempo prevista dalla legge e le spese per l'apertura del conto. Le condizioni di conto corrente, per imprese già clienti della SANFELICE 1893 Banca Popolare, sono le stesse del conto corrente ordinario utilizzato per cassa.

Per saperne di più: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it). I costi riportati nella tabella sono meramente orientativi e si riferiscono a 2 ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' disponibile un calcolo personalizzato dei costi sul sito: [www.sanfelicel1893.it](http://www.sanfelicel1893.it)

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l.n.108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito della banca ([www.sanfelicel1893.it](http://www.sanfelicel1893.it))

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### APERTURA DI CREDITO

<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	<b>FIDI</b>	<b>TASSO DEBITORE MASSIMO ANNUO NOMINALE SULLE SOMME UTILIZZATE ENTRO FIDO</b>	Tasso non indicizzato: 11,50%
			Tasso indicizzato: il tasso è pari al valore del parametro di indicizzazione* maggiorato dello spread concordato
			Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma algebrica tra parametro di indicizzazione e spread, è pari al 11,50%
	Può essere applicato, se concordato con il Cliente, un tasso minimo: il limite Massimo di tale tasso è pari al "tasso non indicizzato" sopra riportato.		
	<b>C.M.D.F. Commissione onnicomprensiva trimestrale (CMDF – Commissione di messa disposizione Fondi)</b>	0,50%	
	<b>SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI FIDO E EXTRA FIDO</b>	<b>TASSO DEBITORE MASSIMO ANNUO NOMINALE SULLE SOMME UTILIZZATE EXTRA FIDO E IN ASSENZA DI FIDO</b>	Tasso non indicizzato: 16,50%
			Tasso indicizzato: il tasso è pari al valore del parametro di indicizzazione* maggiorato dello spread concordato
			Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma algebrica tra parametro di indicizzazione e spread, è pari al 16,50%
			Può essere applicato, se concordato con il Cliente, un tasso minimo: il limite Massimo di tale tasso è pari al "tasso non indicizzato" sopra riportato.
		<b>CIV – Commissione di istruttoria veloce per sconfinamento per utilizzi extra-fido</b>	
		Importo commissione	Euro 33,00
		Commissione massima trimestrale	Euro 99,00
		N° di esenzioni nel trimestre ulteriori rispetto a quelle previste per legge	0
Importo minimo sconfinamento		Euro 100,00	
Franchigia di durata		0	
La commissione di istruttoria veloce non è applicata, per un massimo di una volta per ciascun trimestre solare, quando ricorrono i seguenti presupposti: 1) per gli utilizzi extra fido, l'ammontare complessivo di questi ultimi, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari a Euro 500,00; 2) lo sconfinamento non ha durata superior a sette giorni consecutive; 3) quando il cliente, intestatario del conto, riveste la qualifica di consumatore.			
<b>Tasso di Mora</b>	<b>In caso di mancato pagamento degli interessi dovuti, si applicano gli interessi di mora secondo le disposizioni del Codice Civile</b>	13,50%	

\* I parametri di indicizzazione solitamente utilizzati sono: il tasso BCE e i tassi Euribor 1, 3, 6 mesi, 365 giorni, rilevati l'ultimo giorno utile mese precedente a quello di apertura del rapporto o dalla successiva pattuizione con il cliente del tasso debitore in forma indicizzata, pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore". La periodicità del tasso Euribor utilizzata in sede di apertura deve corrispondere alla periodicità di rideterminazione del tasso nel corso del rapporto concordato con il cliente.

## Indice di riferimento

Gli indici di riferimento solitamente usati sono: il tasso BCE e i tassi EURIBOR (1, 3, 6 mesi, 365 giorni) rilevati l'ultimo giorno utile mese precedente a quello di apertura del rapporto o dalla successiva pattuizione con il cliente del tasso debitore in forma indicizzata, pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 ore".

Il tasso BCE è il principale Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema.

I tassi Euribor sono applicati ai prestiti interbancari in euro non garantiti, calcolati giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation (<http://it.euribor-rates.eu/che-cosa-euribor.asp>).

La periodicità del tasso Euribor utilizzata in sede di apertura deve corrispondere alla periodicità di rideterminazione del tasso nel corso del rapporto concordato con il cliente.

L'Amministratore del Tasso BCE è: Banca Centrale Europea.

L'Amministratore degli indici Euribor è: European Money Market Institute (EMMI).

In caso di incremento nel corso del tempo del valore degli indici di riferimento sopra indicati, è possibile che si determini un aumento imprevedibile e consistente dell'importo degli interessi da corrispondere alla Banca da parte del cliente.

In caso di andamento costante del valore degli indici di riferimento, l'ammontare degli interessi dovuti alla Banca non subirà sostanziali modifiche.

In caso di andamento decrescente dell'indice di riferimento, l'importo degli interessi da corrispondere alla Banca da parte del cliente si ridurrà conseguentemente.

Per poter effettuare una scelta consapevole, consigliamo al Cliente di visionare l'andamento dei valori degli indici di riferimento registrati nel corso del tempo, sulla base dei quali viene determinato il tasso di interesse applicato al mutuo prescelto: per quanto non sia possibile prevedere i valori futuri degli indici di riferimento, la consultazione della serie storica dei valori può comunque costituire un utile elemento di valutazione nella scelta del mutuo.

L'andamento storico dei valori degli indici di riferimento è contenuto nel documento "RILEVAZIONI DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO", disponibile sul sito internet [www.sanfelice1893.it](http://www.sanfelice1893.it) nella sezione "Trasparenza".

## Servizi Accessori e altre condizioni economiche

Sono ammissibili alla Garanzia Diretta le operazioni direttamente finalizzate all'attività d'impresa aventi una durata ovvero una scadenza stabilita e certa. Nel presente foglio informativo le spese fanno riferimento alle linee di credito a breve termine (entro i 18 mesi)

<b>Diritti di ufficio</b>	Micro Impresa ordinaria: 0,25% della garanzia richiesta
	Piccola Impresa ordinaria: 0,50% della garanzia richiesta
	Medio Impresa ordinaria: 1,00% della garanzia richiesta
<b>Recuperi vari (costi connessi alla verifica e ammissibilità alla garanzia del Fondo) con consulente Warrant Group Srl</b>	Euro 400,00 + IVA per i finanziamenti sino a 100.000,00 Euro
	Euro 650,00 + IVA per i finanziamenti da Euro 100.001,00 a Euro 1.000.000,00 Euro
	Euro 900,00 + IVA per i finanziamenti oltre a 1.000.000,00 euro
<b>Recuperi vari (costi connessi alla verifica e ammissibilità alla garanzia del Fondo) con consulente Nsa Spa</b>	Euro 950,00 + IVA per i finanziamenti da 50.001,00 euro a 100.000,00 euro
	Euro 1.250,00 + IVA per i finanziamenti da 100.001,00 euro a 250.000,00 euro
	Euro 1.450,00,00 + IVA per i finanziamenti da 250.001,00 euro

## ALTRO

L'apertura di credito è sempre subordinata all'analisi di merito creditizio del richiedente da parte della Banca.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.

Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto; in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

### Reclami

I reclami vanno inviati a:

Servizio Reclami

SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc.Coop.p.a

Piazza Matteotti, 23

41038 San Felice sul Panaro (MO)

fax: 0535/83112

posta elettronica: [direzione@sanfelice1893.it](mailto:direzione@sanfelice1893.it)

posta elettronica certificata: [direzione@pec.sanfelice1893.it](mailto:direzione@pec.sanfelice1893.it)

o tramite il sito web della Banca: [www.sanfelice1893.it](http://www.sanfelice1893.it) alla sezione Reclami che permette al Cliente di redigere il testo del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca all'indirizzo e-mail: [info@sanfelice1893.it](mailto:info@sanfelice1893.it) oppure tramite la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti, che rilascerà specifica ricevuta di consegna; la Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al Giudice - e se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro - può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito: [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 (quindici) giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n.28.210, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento),

oppure

b) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il

procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

## GLOSSARIO

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso di mutuo, chi acquista un immobile gravato a ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
<b>Capitalizzazione degli interessi</b>	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
<b>CIV – commissione istruttoria veloce per sconfinamento</b>	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
<b>Commissione onnicomprensiva (CMDF – Commissione messa a disposizione fondi)</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
<b>Tasso minimo</b>	Applicato alle operazioni a tasso variabile, rappresenta il tasso al di sotto del quale il finanziamento non potrà scendere a prescindere dall'andamento degli indici di riferimento specificati nel contratto di finanziamento.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
<b>Euribor 1 o 3 o 6 mesi</b>	Parametro risultante dalla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornaliere dell'Euro Interbank Offered Rate 3 mesi lettera, moltiplicato per il coefficiente 360/365 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferito al mese solare precedente quello di applicazione. Esprime, nella sostanza, la media dei tassi a breve termine a cui un gruppo di banche di riferimento europee si presta il denaro. E' la base di riferimento per i mutui a tasso variabile.
<b>Tasso BCE</b>	Tasso fissato periodicamente con decisione di politica monetaria dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'EuroSistema.
<b>Perizia</b>	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
<b>Indice di riferimento</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse variabile.
<b>Ipoteca</b>	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
<b>Sconfinamento</b>	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superior.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione

	della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>T.A.N.</b>	Tasso annuo nominale: rappresenta l'interesse annuo applicato ad un prestito, da riconoscere al finanziatore al termine dell'anno. Non viene incluso il costo di oneri come, ad esempio, eventuali spese di istruttoria e di incasso.